



Comune di Borgolavezzaro



Comune di Tornaco



Comune di Vespolate

UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE
PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI VESPOLATE

PIAZZA MARTIRI LIBERTA' N. 6 - 28079 VESPOLATE TEL. (0321) 882131 FAX 882741 C.F. - P.IVA 00433300035

UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 03

Vespolate, 5 febbraio 2020

Oggetto: *Modifica temporanea della circolazione stradale sulla Via Carducci.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento d' esecuzione;

Considerato che per il giorno 10/02/2020, saranno eseguiti dei lavori di posa della fibra ottica;

Vista la richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con chiusura parziale della via Carducci presentata a questo Comune in data 03/02/2020 dalla ditta PERONI Pietro con Nostro prot. 653;

Tenuto conto che risulta opportuno provvedere ad una regolamentazione del traffico, in particolar modo per la strada pubblica interessata dai lavori di cui sopra;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento suindicato;

Visti gli artt. 5, 6 e 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

La chiusura al traffico veicolare sulla Via Carducci **il giorno 10/01/2020 dalle ore 9:00 alle ore 16:30** per i lavori specificati in premessa consentendo ai soli residenti il transito.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Di inviare la presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Vespolate;

D E M A N D A

Al richiedente di disporre la collocazione e la manutenzione della idonea segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

L'adozione di ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta, le cui conseguenze, di qualsiasi natura, resterebbero a carico della stessa, in sede civile e penale e rispettate le seguenti prescrizioni:

1. In caso di necessità della richiedente diverse da quelle di cui alla presente ordinanza, dovrà essere inoltrata specifica richiesta all'Amministrazione Comunale;
2. Dovranno essere in ogni caso garantiti i diritti di terzi;
3. Sarà garantito l'accesso pedonale agli aventi diritto ed adottata ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta;

Al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

A V V E R T E

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, il ricorso non sospende la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vice Comm. Dott. Pier Giovanni Cavalotto

PL/cp